

## **Articolo 1**

### **Sistema Bibliotecario di Ateneo**

1. Il sistema bibliotecario di ateneo, di seguito SBA, è un sistema unitario e coordinato delle strutture bibliotecarie e documentali dell'Università di Pisa, denominate "poli bibliotecari", preposte allo sviluppo, alla gestione, alla fruizione, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio bibliografico e documentale.
2. Il sistema organizza e coordina altresì le attività trasversali ai poli bibliotecari, quali i cataloghi informatizzati di ateneo, le risorse bibliografiche digitali e le riviste elettroniche. Gestisce i servizi centralizzati per la documentazione amministrativa, l'archivio e la biblioteca di deposito di ateneo, il deposito e la conservazione delle tesi in formato elettronico, l'archivio ad accesso aperto delle pubblicazioni dell'ateneo. Promuove e cura inoltre la formazione specifica e l'aggiornamento del personale del sistema.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 dello statuto il SBA è costituito dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico in centro di responsabilità, dotato di autonomia gestionale e amministrativa ai sensi del regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. Gli organi accademici, nel rispetto della autonomia organizzativa e culturale del sistema e delle biblioteche, stabiliscono le linee della politica bibliotecaria, archivistica e documentale di ateneo, gli standard dei servizi e i parametri di valutazione.

## **Art. 2**

### **Organi**

1. Sono organi dello SBA:
  - b) il presidente;
  - a) il comitato di indirizzo e di controllo.

## **Art. 3**

### **Il presidente**

1. Il presidente dello SBA è il coordinatore del sistema ai sensi dell'art. 50 dello statuto, rappresenta il sistema ed esercita funzioni di iniziativa e promozione; convoca e presiede il comitato, cura l'attuazione delle decisioni dello stesso, predispone la relazione annuale sull'attività del sistema che sottopone al comitato per l'approvazione e per il successivo inoltrare all'amministrazione universitaria. Ai sensi dello statuto di ateneo è investito di poteri dirigenziali e gestionali che esercita in conformità alla normativa generale ed alla regolamentazione interna di ateneo. Il presidente può delegare alcune funzioni rientranti nei poteri dirigenziali e gestionali a

funzionari interni al sistema appartenenti a categoria non inferiore a EP nelle materie previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna di ateneo.

2. Il presidente è nominato dal rettore con proprio decreto tra i professori in ruolo a tempo pieno in servizio nell'università esperti in materia. Il presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

3. Il presidente designa tra i professori in ruolo componenti il comitato di indirizzo e controllo un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza e impedimento. La nomina del vice –presidente è disposta con decreto rettorale.

#### **Art. 4**

##### **Il comitato di indirizzo e controllo**

1. Il comitato svolge funzioni di indirizzo e controllo dello SBA e funzioni consultive e propositive nei confronti degli Organi centrali di governo dell'ateneo. In particolare spetta al comitato:

- a) individuare le linee di sviluppo e gli obiettivi generali del sistema;
- b) approvare il piano generale delle attività;
- c) promuovere la cooperazione tra i poli bibliotecari;
- d) formulare direttive sugli obiettivi dei servizi bibliotecari;
- e) approvare il regolamento di funzionamento dello SBA;
- g) promuovere progetti di cooperazione, anche mediante convenzioni, con altri atenei, istituzioni nazionali e internazionali, pubblici e privati;
- h) esercitare i compiti previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed approvare la ripartizione dei finanziamenti ai poli bibliotecari;
- i) verificare le attività svolte dalle strutture bibliotecarie sulla base di obiettivi prefissati e dei progetti e programmi da perseguire.

2. Il comitato è composto da:

- a) il presidente del sistema;
- b) i coordinatori scientifici dei poli bibliotecari;
- d) due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo del SBA;
- e) due rappresentanti degli studenti eletti dal Consiglio degli studenti.

2. Alle riunioni del comitato partecipa senza diritto di voto il coordinatore organizzativo del sistema, anche con funzione di segretario verbalizzante.

3. Alle riunioni del comitato possono partecipare esperti o altre personalità, su invito del presidente. Possono partecipare inoltre senza diritto di voto i coordinatori bibliotecari di ciascun Polo.

4. I componenti eletti durano in carica tre anni accademici fatta eccezione per gli studenti che hanno un mandato di durata biennale.

#### **Art. 5**

##### **Organizzazione del Sistema**

1. Lo SBA è articolato in Poli bibliotecari che costituiscono le strutture di servizio del Sistema.

2. L'elenco dei Poli bibliotecari, le loro articolazioni in sedi ed i dipartimenti a ciascuno di essi afferenti è contenuto nell'allegato xy al presente Regolamento generale. Eventuali modifiche dovute all'istituzione e/o disattivazione o trasformazione di Poli bibliotecari sono apportate con decreto rettorale e non sono soggette alla procedura di modifica del presente regolamento.

3. Con provvedimento del direttore generale sono individuate le unità organizzative che svolgono attività di supporto gestionale al sistema.

## **Art. 6**

### **Il coordinatore organizzativo del Sistema**

1. Il coordinatore organizzativo dello SBA è nominato dal direttore generale, sentito il presidente, tra il personale dell'area biblioteche nell'osservanza dei criteri generali di organizzazione e della declaratoria delle categorie professionali prevista dal CCNL di comparto del personale tecnico- amministrativo. Il coordinatore organizzativo svolge funzioni di supporto al presidente nella gestione complessiva - tecnica, biblioteconomica, amministrativo-contabile e delle risorse umane del sistema e le funzioni dal medesimo delegate ai sensi dell'art. 3, comma 1.

## **Art. 7**

### **Il Polo Bibliotecario**

1. Il Polo bibliotecario è l'unità di base del sistema bibliotecario e risulta dall'aggregazione delle biblioteche, dei fondi librari e dei centri di documentazione secondo criteri di affinità disciplinare ed esigenze logistiche. Ciascun Polo può essere articolato su più sedi, così come indicato nell'allegato di cui al precedente art. 5, comma 2 e fornisce servizi biblioteconomici e bibliografici agli utenti secondo le esigenze ed i fini istituzionali delle strutture afferenti.

## **Art. 8**

### **Organi del Polo**

1. Sono organi del Polo:

- a) il coordinatore scientifico
- b) il comitato scientifico

2. Il coordinatore scientifico di Polo è eletto dal comitato scientifico tra i docenti in ruolo che ne fanno parte. E' nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni rinnovabili una sola volta. Il coordinatore scientifico esercita funzioni di iniziativa e di promozione, convoca e presiede le riunioni del comitato e cura l'attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche deliberate dal comitato stesso

3. Il comitato scientifico è composto da:

- a. Il coordinatore scientifico del Polo che assume le funzioni di presidente
- b. Una rappresentanza del personale docente (professori e ricercatori) designata dai consigli dei dipartimenti afferenti al Polo in numero di: due per ciascun dipartimento se il numero dei dipartimenti è minore o uguale a tre e uno altrimenti, ivi compreso il coordinatore di cui alla lettera a).
- c. Una rappresentanza degli studenti pari alla metà della rappresentanza dei docenti arrotondata all'intero inferiore, scelta fra i rappresentanti degli studenti in consiglio di dipartimento;

- d. due rappresentanti del personale tecnico amministrativo dedicato al Polo, designati al suo interno nell'ipotesi di sede unica. Nel caso in cui il polo sia dislocato su più sedi è previsto un rappresentante per sede.

Alle sedute del comitato partecipa senza diritto di voto, anche con funzione di segretario verbalizzante, il coordinatore bibliotecario del polo.

4. Il comitato scientifico determina le linee di indirizzo generale in merito agli orientamenti scientifici dell'area disciplinare di competenza del Polo; elabora proposte di sviluppo delle attività del Polo; indica le priorità dei servizi rispondenti alle esigenze dell'utenza e ne controlla l'attuazione, approva il progetto di attività annuale e la previsione di risorse necessarie per l'attuazione da sottoporre al comitato di indirizzo e controllo, approva la relazione a consuntivo sull'attività del Polo.

5. I componenti eletti o designati durano in carica tre anni accademici fatta eccezione per gli studenti che hanno un mandato di durata biennale.

## **Art. 7**

### **Norma finale**

Ai sensi dell'art 38, comma 3 dello statuto il SBA definisce con il Sistema museale di ateneo quanto necessario ad assicurare il loro coordinamento.